

REGOLAMENTO (CEE) N. 68/88 DELLA COMMISSIONE**del 11 gennaio 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3644/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/87 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che, per le clementine originarie del Marocco per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3644/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 26.